



COPIA

N°8
Reg. delib.
del 27-04-2023

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO	APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2023. AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO TARI
----------------	--

Oggi ventisette del mese di aprile dell'anno duemilaventitre alle ore 19:00, presso la sala civica "Rinaldo Maso", convocato in seguito a regolari inviti si è riunito in seduta Pubblica Ordinaria il Consiglio Comunale così composto:

	Presente/Assente		Presente/Assente
Andreotti Patrizia	Presente	Canil Riccardo	Presente
Mazzetto Lidia	Presente	Masella Enzo	Presente
Sartori Sara	Presente	Bertolin Nicoletta	Presente
Favaro Diego	Presente	Tiepolo Tommaso	Presente
Barbato Fabio	Presente	Duregon Marianna	Presente
Orti Pierantonio	Presente	Barin Michela	Presente
Malvestio Livio	Presente	Bettio Alberto	Assente
Cervesato Michele	Assente	Damiani Renato	Presente
Stevanato Fabrizio	Presente		

Presenti 15 Assenti 2

Presiede l'adunanza il Signor Canil Riccardo in qualità di Presidente assistito dal Segretario Generale Dott. Spadetto Enzo.

Sono scrutatori i Signori:

Mazzetto Lidia

Masella Enzo

Damiani Renato

OGGETTO	APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2023. AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO TARI
---------	--

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- l'art. 1, commi da 639 a 703 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

Richiamati i commi da 641 a 668 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 e ss.mm.ii., i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare:

- il comma 652, ai sensi del quale *«[...] Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 [...]»;*
- il comma 654 ai sensi del quale *«[...] In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente [...]»;*
- il comma 654 bis ai sensi del quale *«[...] Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) [...]»;*
- il comma 655 ai sensi del quale *«[...] Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31*

dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti [...]»;

- il comma 658 ai sensi del quale *«[...] Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche [...]*»;

Visti inoltre:

- l'art. 1, comma 1, della Legge n. 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017 che assegna all'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:

«[...] predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga' [...]» (lett. f);

«[...] approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento [...]» (lett. h);

«[...] verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi [...]» (lett. i);

Richiamate:

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i *«criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021»*;
- la Deliberazione n. 57/2020/rif;
- la Deliberazione n. 238/2020/R/rif;
- la Deliberazione n. 493/2020/R/rif;
- la Deliberazione n. 138/2021/R/rif;

Viste, allora:

- la Deliberazione n. 363/2021/R/RIF con la quale l'Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il periodo regolatorio 2022-2025, disciplinando le regole e le procedure per le predisposizioni tariffarie del ciclo integrato dei rifiuti relative al secondo periodo regolatorio 2022-2025 e confermato l'impostazione generale che ha contraddistinto il Metodo Tariffario Rifiuti per il primo periodo regolatorio (MTR) di cui alla deliberazione 443/2019/R/RIF, *«[...] basata sulla verifica e la trasparenza dei costi, richiedendo che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie, nonché in funzione della copertura di oneri attesi connessi a specifiche finalità di miglioramento delle prestazioni, e che la dinamica per la loro definizione sia soggetta ad un limite di crescita, differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento*

della qualità del servizio reso agli utenti e/o di ampliamento del perimetro gestionale individuati dagli Enti territorialmente competenti, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale [...]]»;

- la Determinazione 4 novembre 2021, n. 2/DRIF/2021;

Considerato che l'art. 7 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF dispone che:

- *«[...] ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente (comma 7.1) [...]]»;*
- il Piano Finanziario è soggetto *«[...] ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo art. 8 [...]]»;*

Dato atto che:

- nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Noale, risulta operativo l'ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'art. 3-bis del D.L. n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011 denominato Consiglio di Bacino Venezia Ambiente;
- l'art. 3, comma 4, L.R. 52/2012 dispone che gli enti locali ricadenti nei bacini territoriali provinciali esercitino in forma associata le funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti attraverso i consigli di bacino;

Richiamata la Deliberazione dell'Assemblea di Bacino n. 4 del 14 aprile 2022 che, secondo quanto previsto nella deliberazione ARERA n. 15/2022, ha stabilito il livello di qualità tecnica e contrattuale di partenza che i gestori ASVO S.p.A. e VERITAS S.p.A., nonché i Comuni di Cavarzere e Ceggia, per gli adempimenti di qualità contrattuale in quanto riscossori della tariffa, saranno tenuti a rispettare a partire dal 1° gennaio 2023 facendo riferimento agli adempimenti previsti nel quadrante di cui allo schema 1 della tabella di cui all'art 3.1 del testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (c.d. TQRIF);

Preso atto del disposto:

- dell'art. 7.4 della Deliberazione n. 363/2021/R/RIF di ARERA;
- della Deliberazione di Assemblea del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente n. 7 del 14 aprile 2022 avente ad oggetto: MTR-2 ARERA - Validazione PEF 2022-2025 dei comuni del bacino in area Asvo S.p.A. e Veritas S.p.A.;

Osservato che l'Ente Territorialmente Competente (ETC) ha provveduto pertanto alla validazione del Piano Economico Finanziario 2022-2025, verificando la coerenza, la completezza e la congruità degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili del gestore e altresì il rispetto della metodologia prevista per la determinazione dei costi riconosciuti giusto il coordinato disposto di cui all'art. 27 (Contenuti minimi del PEF) e all'art. 28 (Elaborazione del PEF) MTR - 2;

Dato atto che:

- in base all'art. 1, comma 169 della Legge n. 296 del 2006, all'art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 2000, nonché all'art. 1 comma 683 della Legge n. 147/2013, è previsto che gli enti locali deliberino le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza oltre che i regolamenti delle proprie entrate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

- in base all'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 22 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, «[...] A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno [...]»;
- la Legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”, prevede, all'art. 1, comma 775, che, «in via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della Crisi ucraina, gli Enti Locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023»;

Preso atto:

- del disposto della Legge 118/2022 che dispone che la scelta di uscita delle utenze non domestiche dal servizio pubblico sia vincolante per un periodo minimo di due anni;
- del disposto della Deliberazione ARERA n. 15/2022/R/RIF di aggiornamento delle modalità di presentazione (entro la data del 31 gennaio dell'anno successivo) della documentazione attestante la quantità di rifiuti avviata al recupero per il conseguimento di riduzioni in caso di uscita delle utenze non domestiche dal servizio pubblico, ovvero in caso di avvio a riciclo di rifiuti urbani;
- del disposto della Deliberazione ARERA n. 15/2022/R/RIF in materia di presentazione ed efficacia delle diverse dichiarazioni ai fini TARI (entro 90 giorni solari) predisposte dal gestore dell'attività di gestione tariffe rapporto con gli utenti;
- del disposto della Deliberazione ARERA n. 15/2022/R/RIF in materia di dilazione di pagamento su riscossione ordinaria garantita dal gestore dell'attività di gestione tariffe rapporto con gli utenti;
- che con Deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 988/2022 è stato aggiornato il Piano Regionale Veneto di gestione dei rifiuti urbani e speciali prevedendo la costituzione di comitato di bacino regionale e disponendo l'attribuzione ai vigenti consigli di bacino della competenza di approvazione di un unico regolamento di gestione dei rifiuti urbani, siccome delineato con atto di indirizzo approvato con Deliberazione di Assemblea di Bacino n. 4 del 05 aprile 2023;

Visto il vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti che, oggetto di aggiornamento in applicazione del disposto dell'atto di indirizzo approvato con Deliberazione di Assemblea di Bacino n. 4 del 05 aprile 2023 con il presente provvedimento, all'art. 6 demanda al Consiglio comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dall'autorità competente;

Osservato che:

- il Piano Economico Finanziario trasmesso dal soggetto gestore ed elaborato in conformità all'art. 27 della Deliberazione n. 363/2021/R/RIF ammonta ad € 2.375.145,00;
- l'approvazione delle manovre tariffarie del tributo TARI 2023 risulta da predisporre in coordinamento con il Consiglio di Bacino ed il proprio gestore VERITAS S.p.A. tenendo conto della ripartizione tra TV (Tariffa Variabile) e TF (Tariffa Fissa) proveniente dal PEF validato, e degli importi a copertura dei costi di cui alla Determinazione 2/2021/RIF;
- per effetto dell'integrazione e delle modifiche funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio nonché della sottrazione dal totale dei costi delle entrate di cui all'art. 1.4 della Determinazione n. 2/DRIF/2021 pari ad € 193.598,27 (ripartiti per parte variabile € 118.800,70 e per parte fissa € 74.797,57, finanziati per € 134.162,13 da fondo maggior fatturato TARI 2022, per € 50.000,00 da conguagli precedente metodo tariffario al

31.12.2017, nonché ridotto per € 9.436,14 da contributo MIUR) lo stesso ammonta complessivamente ad € 2.181.546,73;

- i dati indicati per le cat. 16 e 29 provengono da un calcolo dovuto ai soli coefficienti nelle tabelle per la TF e TV per le quali non sono state previste utenze e mq e di conseguenza non è previsto nelle colonne TF e TV (evidenziate) nessun introito;

Richiamate le “Linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive modificazioni” del 28 gennaio 2022 nelle quali «[...] Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all’ente locale di valutare l’andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle “risultanze dei fabbisogni standard” operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente [...]»;

Rilevato altresì che nella successiva Nota di approfondimento IFEL del 28 gennaio 2022 è precisato che «[...] con la deliberazione del 3 agosto 2021 n. 363, ARERA ha approvato il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2). Il nuovo Metodo innova rispetto a metodo normalizzato di cui al DPR 158/1999 e, per ciò che qui rileva, prevede l’uso del fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in particolare per la determinazione del coefficiente di recupero di produttività Xa (Art. 5 dell’Allegato A), nonché per le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie per assicurare il raggiungimento dei previsti miglioramenti di qualità ovvero per sostenere il processo di integrazione delle attività gestite (Art. 4 dell’Allegato A)[...]» per cui «[...] per utilizzare il fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per ottemperare a quanto richiesto agli articoli 4 e 5 dell’Allegato A alla delibera 363/2021 di ARERA, le variabili vanno calcolate con riferimento alle annualità 2020 e 2021 (ovvero due annualità precedenti quelle di riferimento del PEF, in base all’art. 7 MTR - 2)»;

Considerato, inoltre, l’art. 1 comma 653, della Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) a mente del quale «[...] A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard [...]»;

Preso atto che nella Deliberazione 21 febbraio 2023 62/2023/r/rif di ARERA si rileva da lato che «[...] sono state segnalate talune dinamiche nei prezzi dei fattori di produzione tali da poter generare, nell’ambito dell’impostazione stabilmente assunta dall’Autorità di riconoscimento a consuntivo dei valori di costo contabile accertabili e di consuntivo riferiti alle annualità 2022 e 2023, impatti potenzialmente rilevanti nell’ambito dei piani economico-finanziari, con particolare riferimento al biennio 2024-2025 [...]» e dall’altro altresì che «[...] le richiamate dinamiche non appaiono tali da poter trovare le necessarie coperture nell’ambito del possibile ricorso alle revisioni straordinarie di cui al (...) o comma 8.5 della deliberazione 363/2021/R/RIF, dal momento che le medesime – a regolazione vigente – dovrebbero comunque esser fondate sul riconoscimento di costi di annualità precedenti a quelle maggiormente impattate [...]»;

Visto il Piano Economico Finanziario relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti, così come validato dall’ente di governo Consiglio di Bacino Venezia Ambiente dal quale emergono costi complessivi pari ad € 2.375.145,00;

Dato atto che dal totale dei costi suddetti, a seguito di sottrazione delle entrate di cui all’art. 1.4 della Determinazione n. 2/DRIF/2021 per un importo di € 193.598,27, l’importo da fatturare per

l'anno 2023 risulta di complessivi € 2.181.546,73 ripartiti in € 1.338.691,30 per costi variabili e in € 842.855,43 per costi fissi;

Osservato che:

- a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani" la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;
- la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita come segue:
 - 55,80% a carico delle utenze domestiche;
 - 44,20% a carico delle utenze non domestiche;

Richiamata la Deliberazione di Consiglio comunale n. 16 in data 31 maggio 2022, con la quale sono state approvate le tariffe della TARI per l'esercizio 2022 per l'importo complessivo di € 2.325.246,00;

Rilevato che con la deliberazione dell'Assemblea del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente n. 7 del 14 aprile 2022 "MTR-2 ARERA Validazione PEF 2022-2025" è stata definita la ripartizione del conguaglio tra i costi comuni risultanti dal PEF a decorrere dal 2022, che per il prossimo triennio risultano pari complessivamente ad € 157.590,00 come segue:

- a) 2023: € 52.530,00;
- b) 2024: € 52.530,00;
- c) 2025: € 52.530,00;

Tenuto conto che ai fini della determinazione delle tariffe è stato applicato il vigente M.T.R.-2 ARERA;

Vista l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" per l'anno 2023 e relativa alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche;

Dato atto del rispetto del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie in coerenza con i criteri di cui all'art. 4 M.T.R.-2;

Dato altresì atto che ai sensi dell'art. 4.6 della Deliberazione n. 363/2021/RIF/r «[...] In attuazione dell'art. 2, comma 17, della Legge 481/1995, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi [...]»;

Visto l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, «[...] è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia [...]»;

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto tra il comma 15 e il comma 15-ter del vigente art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

Visto il D.Lgs n. 267/2000;

Visto il D.Lgs n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, favorevolmente espressi dal Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Dato inoltre atto del parere favorevole espresso dall'Organo di revisione, in data 12.04.2023 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 239, comma 1, lett. b), n. 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

Richiamato il verbale della Prima Commissione consiliare riunitasi in data 20 aprile 2023;

UDITI gli interventi in merito all'argomento, per i quali si rinvia al verbale n. 12 sulla discussione generale dell'odierna seduta di Consiglio comunale;

Vista la proposta di inammissibilità del punto 5 all'ordine del giorno, "Approvazione delle tariffe per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2023. Aggiornamento Regolamento TARI".

Con voti FAVOREVOLI 4 (Barin, Damiani, Malvestio, Stevanato), CONTRARI 11 (Andreotti, Canil, Mazzetto, Masella, Sartori, Bertolin, Favaro, Tiepolo, Barbato, Orti, Duregon), ASTENUTI nessuno, espressi nelle forme di legge dai consiglieri presenti e votanti esito accertato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente

DELIBERA

DI RESPINGERE la proposta di inammissibilità del punto 5 all'ordine del giorno, "Approvazione delle tariffe per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2023. Aggiornamento Regolamento TARI".

Successivamente

Con voti FAVOREVOLI 11 (Andreotti, Canil, Mazzetto, Masella, Sartori, Bertolin, Favaro, Tiepolo, Barbato, Orti, Duregon), CONTRARI 4 (Barin, Damiani, Malvestio, Stevanato), ASTENUTI nessuno, espressi nelle forme di legge dai consiglieri presenti e votanti esito accertato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente.

DELIBERA

per le ragioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate

1. di approvare l'aggiornamento al "Regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI)", allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale (allegato A) in adeguamento alla Deliberazione di Giunta della Regione del Veneto n. 988 del 09 agosto 2022, alla Deliberazione ARERA n. 15/2022/R/RIF e alla Deliberazione di Assemblea di Bacino n. 4 del 05 aprile 2023 (allegato B), per applicazione del disposto della Legge n. 118/2022, con specifico riguardo ai seguenti emendamenti regolamentari:
 - Legge 118/2022: dispone che la scelta di uscita delle utenze non domestiche dal servizio pubblico sia vincolante per un periodo minimo di due anni (art. 16 del Regolamento);
 - Deliberazione ARERA n. 15/2022/R/RIF: dispone l'aggiornamento delle modalità di presentazione (entro la data del 31 gennaio dell'anno successivo) della documentazione attestante la quantità di rifiuti avviata al recupero per il conseguimento di riduzioni in caso di

- uscita delle utenze non domestiche dal servizio pubblico, ovvero in caso di avvio a riciclo di rifiuti urbani (artt. 16 e 16 bis del Regolamento);
- Deliberazione ARERA n. 15/2022/R/RIF: dispone l'aggiornamento delle modalità di presentazione ed efficacia delle diverse dichiarazioni ai fini TARI (entro 90 giorni solari) predisposte dal gestore dell'attività di gestione tariffe rapporto con gli utenti (art. 18 del Regolamento);
 - Deliberazione ARERA n. 15/2022/R/RIF: dispone l'introduzione di modalità di dilazione di pagamento su riscossione ordinaria garantita dal gestore dell'attività di gestione tariffe rapporto con gli utenti (art. 17 bis del Regolamento);
2. di approvare per l'anno 2023, preso atto del Piano Economico Finanziario 2022-2025 così come validato dall'ente di governo Consiglio di Bacino Venezia Ambiente, quale ente territorialmente competente a norma della Deliberazione n. 363/2021/RIF/r di ARERA (allegato C), le tariffe della manovra tariffaria TARI relative alle utenze domestiche e utenze non domestiche che si allegano al presente provvedimento (allegato D) quali parti integranti e sostanziali, comprensive dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati;
 3. di quantificare in € 2.181.546,73 (esclusa IVA) il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario di cui al punto precedente del deliberato;
 4. di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.Lgs n. 504/1992 e ss.mm.ii., da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;
 5. di trasmettere telematicamente la presente Deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi e per gli effetti del combinato disposto tra il comma 15 e il comma 15-ter del vigente art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Inoltre, il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere per l'approssimarsi del termine per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2023, con voti FAVOREVOLI 11 (Andreotti, Canil, Mazzetto, Masella, Sartori, Bertolin, Favaro, Tiepolo, Barbato, Orti, Duregon), CONTRARI 4 (Barin, Damiani, Malvestio, Stevanato), ASTENUTI nessuno, espressi nelle forme di legge dai consiglieri presenti e votanti esito accertato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000.

Infine vista la mozione seduta stante a firma dei Consiglieri Malvestio, Barin, Damiani e Stevanato che di seguito si riporta e si allega:

MOZIONE

CONSIDERATO

il disciplinare del progetto per l'attività di verifica e controllo delle posizioni tributarie, TIA/TARES/TARI, utenze domestiche e non domestiche per gli immobili a destinazione ordinaria, compresi nelle categorie catastali A, B e C, sottoscritto in data 23 giugno 2017 tra il Direttore servizi per l'utenza Veritas S.p.A., ed il personale servizio tributi del Comune di Noale;

l'integrazione di quanto sopra firmata tra il COMUNE DI NOALE E VERITAS S.P.A., in data 27 gennaio 2021, con l'individuazione e la realizzazione di ulteriori 3 fasi progettuali,

che il progetto come sopra descritto ha avuto riscontri benefici avendo l'introito dovuto ai controlli mitigato aumenti tariffari per l'anno 2023,

RITENUTO

visti i risultati e per ragioni anche di equità fiscale, estendere anche alle UND le operazioni di cui sopra,

VISTO

la conclusione delle conseguenze delle discussioni avvenute alla delibera per L'APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2023, AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO TARI (proposta n.7), del Consiglio Comunale del 27.04.2023,

Il Consiglio Comunale

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA,

- *Di convocare la Prima e la Seconda Commissione Consiliare in seduta congiunta entro e non oltre il mese di giugno 2023, al fine di analizzare tutte le implicazioni e benefici economici dell'attività di verifica e controllo delle posizioni tributarie TIA, TARES, TARI, delle utenze non domestiche,*
- *Di predisporre nella suddetta Commissione un piano di fattibilità e una bozza di disciplinare/convenzione tra VERITAS S.P.A., E IL COMUNE DI NOALE,*
- *Di raccogliere le disponibilità del personale dipendente interessato a svolgere tali compiti in alternativa a VERITAS S.P.A.*
- *Dare successivo mandato agli uffici, di dar seguito all'iter amministrativo per l'espletamento di quanto deciso in Sede di Commissione congiunta"*

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO**IL CONSIGLIO COMUNALE DI NOALE**

Udita la mozione sopra riportata ed allegata al presente provvedimento,

Con voti FAVOREVOLI 4 (Barin, Damiani, Malvestio, Stevanato), CONTRARI 11 (Andreotti, Canil, Mazzetto, Masella, Sartori, Bertolin, Favaro, Tiepolo, Barbato, Orti, Duregon), ASTENUTI nessuno, espressi nelle forme di legge dai consiglieri presenti e votanti esito accertato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente

D E L I B E R A

Di **NON** approvare e respingere la mozione sopra riportata.

OGGETTO	APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2023. AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO TARI
---------	--

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL Presidente
F.to Canil Riccardo

IL Segretario Generale
F.to Spadetto Enzo

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2023. AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO TARI

PARERE TECNICO

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 13-04-23

Il Responsabile del servizio
F.to Arrighi Fabio

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2023. AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO TARI

REGOLARITA' CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità contabile;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 13-04-23

Il Responsabile del servizio
F.to Arrighi Fabio

Allegato alla deliberazione

**DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 8 del 27-04-2023**

**Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2023.
AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO TARI**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi con numero di registrazione all'albo pretorio 742.

COMUNE DI NOALE li 09-05-2023

IL MESSO COMUNALE
F.to

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 8 del 27-04-2023

**Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2023.
AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO TARI**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, pubblicata all'Albo Pretorio Online del Comune a norma di legge, è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Il Segretario Generale
F.to Spadetto Enzo